

GARA N.12/2012 – CIG n. 4421126C94
Affidamento del servizio di manutenzioni e riparazioni immobili,edili ed elettriche per Fondazione Milano

RISPOSTE AI QUESITI

QUESITO NR. 1

Con la presente siamo a chiederVi una precisazione per quanto riguarda la SOA in uso a questa gara. La categoria prevalente è la OS6 che non è a qualificazione obbligatoria, non avendo la SOA prevalente ma possedendo la OG01 classe II è possibile partecipare solo con quella?

RISPOSTA QUESITO NR. 1

La qualificazione SOA è normalmente obbligatoria e costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria (DLgs 34/2000 art. 1 Non è ammessa documentazione alternativa all'attestazione SOA per la qualificazione, tranne che per le eccezioni previste dalla legge, ad es. per le imprese stabilite in altri Stati aderenti all'Unione europea -DLgs 34/2000 art. 3 co. 7). Un'altra eccezione è l'alternativa alla SOA per la fattispecie dell'art. 28 DPR 34/2000, **il quale si riferisce agli appalti pari o inferiori a 150 mila euro**, come appunto si configura la gara in essere. L'alternativa è stata prevista nella nota esplicativa di gara al punto 4. MODULO DICH

.... c) Attestazione SOA, di cui al DPR 34/2000 regolarmente autorizzata e in corso di validità; In caso di aggiudicazione l'impresa aggiudicataria dovrà fornire il certificato in originale o in copia autentica. In alternativa a tale attestazione, secondo quanto stabilito dall'Art.28 del DPR n° 34 del 25 gennaio 2000, la Società concorrente dovrà dichiarare di possedere i seguenti requisiti di ordine tecnico organizzativo: a) importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore a € 150.000,00= IVA esclusa; b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a); c) adeguata attrezzatura tecnica.

In ogni caso è possibile partecipare con la SOA relativa alla OG01, considerato che la ripartizione delle opere previste è una ripartizione su base storica passata.

QUESITO NR. 2

La nostra società sta acquisendo l'attestazione SOA, potrà essere presentata in caso di aggiudicazione?

RISPOSTA QUESITO NR. 2

L'attestazione SOA, se necessaria alla luce di quanto sopra alla risposta del quesito 1, deve essere posseduta al momento della presentazione della documentazione per la partecipazione della gara, è irrilevante che il procedimento della richiesta sia in corso. In mancanza di attestazione SOA attuale, trattandosi di gara entro il valore di 150 mila euro, il concorrente verrà qualificato e ammesso a partecipare sulla base della dichiarazione resa con il MODULO DICH di cui sopra detto. L'attestazione SOA ottenuta successivamente all'ammissione alla gara e all'eventuale aggiudicazione potrà essere consegnata a corredo delle informazioni riguardanti la ditta aggiudicataria.

QUESITO 3

In riferimento alla "documentazione attestante il possesso dei requisiti tecnico-economici prescritti (volume d'affari e referenze), contenuta nella nota esplicativa cosa s'intende per volume d'affari e referenze?

RISPOSTA QUESITO 3

La dicitura "Cosa s'intende per volume d'affari e referenze?" riportata all'art. 9 della Nota Esplicativa di Gara si riferisce al contenuto della documentazione che possa comprovare le dichiarazioni rese e richieste di cui al punto 4 – lettera C della Nota stessa.

Volume d'affari ovvero fatturato relativo agli anni sotto indicati di cui al punto a).

Referenze ovvero Certificazioni di esecuzione di contratti per prestazioni aventi oggetto analogo a quello dell'affidamento per il periodo e per gli importi richiesti di cui al punto b),

Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica da possedersi a pena di esclusione:

- a) Realizzazione di un volume d'affari almeno pari a € 450.000,00, IVA esclusa, conseguito negli esercizi finanziari 2008/2009/2010 (ovvero 2007/2008/2009, qualora il bilancio 2010 non sia ancora disponibile);
- b) Esecuzione di contratti per prestazioni aventi ad oggetto analogo a quello dell'affidamento richiesto svolti con buon esito nell'ultimo triennio a partire dalla data di pubblicazione del bando, per enti pubblici/aziende private per un valore complessivo, con esclusione dell'I.V.A., almeno pari a € 300.000,00.
- c) Attestazione SOA, di cui al DPR 34/2000 regolarmente autorizzata e in corso di validità; In caso di aggiudicazione l'impresa aggiudicataria dovrà fornire il certificato in originale o in copia autentica.

QUESITO 4

Si richiede dove sono le schede SO di scomposizione dell'offerta e chiarimenti relativi alle tipologie di giustificazioni considerato l'affidamento in gara, che non esplicita lavorazioni specifiche.

RISPOSTA QUESITO 4

1. La Scheda Scomposizione Offerta SO è pubblicata sul sito, tra i documenti.

2. Per la giustificazione, considerato il listino prezzi del Comune di Milano e le categorie di lavori principalmente richieste come da art. 8 del CSA parte I, è necessario esplicitare la scomposizione dei costi aziendali considerata la percentuale di sconto proposta

QUESITO 5

Si chiede cortesemente il seguente chiarimento riferito alla procedura in oggetto. La scheda SO "scheda scomposizione prezzo servizi a canone" riporta nella tabella B un elenco di voci con numerazione da 1 a 10, a quali voci si deve fare riferimento per una corretta compilazione della scheda?

RISPOSTA QUESITO 5

La Scheda Scomposizione Offerta SO nel punto B voci 1 – 10 deve indicare tutti quei costi che formano e concorrono alla formazione del prezzo proposto e indicato nella tabella A (a titolo di esempio: manodopera, costi generali, trasporti, noli, acquisti di materiale etc).

Quesito N. 6

Si chiede se una società nata nel 2010 può partecipare alla gara in oggetto anche se non ha ancora operato per un triennio, come richiesto, per conseguire i requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnica relativi a volume d'affari ed esecuzione dei contratti.

RISPOSTA QUESITO 6

La Nota Esplicativa di Gara – art. 6 / 3 / C – fissa chiaramente i seguenti “Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica da possedersi a pena di esclusione” e cioè: >>a) Realizzazione di un volume d'affari almeno pari a € 450.000,00, IVA esclusa, conseguito negli esercizi finanziari 2009/2010/2011 (ovvero 2008/2009/2010, qualora il bilancio 2011 non sia ancora disponibile); >>b) Esecuzione di contratti per prestazioni aventi ad oggetto analogo a quello dell'affidamento richiesto svolti con buon esito nell'ultimo triennio a partire dalla data di pubblicazione del bando, per enti pubblici/aziende private per un valore complessivo, con esclusione dell'I.V.A., almeno pari a € 300.000,00. Il disciplinare pubblicato con la Nota Esplicativa costituisce “legge speciale” della gara inderogabile da parte dell'Ente appaltante e non consente la partecipazione di una ditta che non possa vantare il possesso dei suddetti requisiti lungo l'intero arco di tre anni come richiesto. Tuttavia quella ditta potrà usufruire dell'istituto dell'avvalimento come precisato nel prosieguo dello stesso articolo della Nota Esplicativa e con riferimento alle modalità prescritte dall'art. 49 D.Lgs.163/2006 Codice contratti pubblici qui di seguito parzialmente trascritto:

“D.Lgs. 12-4-2006 n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

49. Avvalimento.

1. Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'articolo 34, in relazione ad una specifica gara di lavori, servizi, forniture può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto.

2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1 il concorrente allega, oltre all'eventuale attestazione SOA propria e dell'impresa ausiliaria:

a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'articolo 48, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;

b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all'articolo 38;

c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento (134);

d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 (135);

f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;

g) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera f) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5.

3. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 38, lettera h) nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e esclude la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11.

4. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

5. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

6. Per i lavori, il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione.

.....8. In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

.....10. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati (138).

....omissis...”

QUESITO NR. 7

Sul Bando viene richiesto il "contributo identificativo gara - Autorità di Vigilanza, viene indicato che a pena di esclusione dovrà essere versato effettuato il versamento in favore dell'Autorità di Vigilanza pari ad € 20,00.

Ma come pubblicato sul sito dell'Autorità di Vigilanza, la deliberazione del 3 novembre 2010 entrata in vigore dal 1° gennaio 2011, prevede che per gli importi a base di gara inferiori ad € 150.000,00 non sono dovuti, e comunque inserendo il CIG sul sito (servizio riscossione) l'importo dovuto è uguale a zero.

RISPOSTA QUESITO 7

A rettifica di quanto previsto nel Bando, e come in effetti non riportato nella Nota esplicativa, si precisa che le società concorrenti non devono versare il contributo a favore dell'Autorità di Vigilanza, in quanto non dovuto, poiché l'importo base di gara è inferiori a 150.000,00 Euro.

30/07/2012 H. 9.30

QUESITO NR 8:

E' subappaltabile soltanto la categoria prevalente fino al 30 % oppure è possibile subappaltare tutte le categorie non prevalenti anche se superano il 30 % dell'importo del contratto?

RISPOSTA QUESITO NR 8

E' possibile subappaltare tutte le prestazioni senza distinzione di categorie, ma con l'osservanza dell'unico limite del 30% riferito all'importo complessivo dell'appalto. Così infatti stabilisce il CSA parte II art. 11 conforme al D.Lgs. 163/2006 - Codice dei contratti pubblici - art. 118 comma 2 seconda parte, relativa ai limiti del subappalto nell'ambito degli appalti di servizi. Non sussiste alcun altro analogo limite riferito allo specifico importo all'interno di ogni singola categoria indicata, sia prevalente sia secondaria.

31/07/2012 H. 9.50